

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PER L'AVANZAMENTO DELLA RICERCA PER I TRAPIANTI, AART-ODV

ART.1

(Costituzione, Denominazione e Sede)

Adeguamento Atto Costitutivo e Statuto in base ai requisiti obbligatori previsti dal D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore con nuova denominazione dell'Associazione: "Associazione per l'avanzamento della ricerca per i trapianti – ODV" che assume la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale.

AART-ODV è l'acronimo di Associazione per l'avanzamento della ricerca per i trapianti, un'associazione volontaria, libera, indipendente, apartitica e aconfessionale che non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica e senza finalità di lucro

L'Associazione ha sede legale in Via Antioco Mainas n. 3 nel Comune di Cagliari

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata

ART. 2

(Finalità e Attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro né commerciale, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati sono:

- Interventi e prestazioni sanitarie, perseguendo soprattutto i seguenti scopi ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale:



- a) Promozione della donazione volontaria, gratuita, anonima e responsabile di cellule staminali ematopoietiche e tutela dei diritti dei donatori
- b) Promozione dell'attività di informazione sui temi della donazione, raccolta, utilizzo e trapianto di cellule staminali ematopoietiche
- c) Promozione e supporto al reclutamento e all'iscrizione dei donatori nel registro nazionale IBMDR per il tramite dei registri regionali afferenti e al richiamo dei donatori su richiesta del registro stesso
- d) Collaborazione con il registro nazionale e le sue articolazioni funzionali, con il registro nazionale IBMDR e con il centro nazionale trapianti
- e) Partecipazione alle riunioni della Commissione per i trapianti allogenici da non consanguineo di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 2013, concorrendo alla programmazione nazionale degli obiettivi di reclutamento dei donatori

Per il perseguimento di tali scopi, di cui ai punti a-b-c-d-e, l'associazione si potrà avvalere della consulenza tecnico- scientifica del Centro Regionale per i trapianti e del Centro regionale sangue che, laddove richiesto o necessario, possono coinvolgere le società scientifiche di settore SIMT1 – Società italiana medicina trasfusionale e immunoematologia, AIBT – Associazione italiana di immunogenetica e biologia dei trapianti, SIdEM – Società italiana di emafresi e manipolazione cellulare e GITMO – gruppo italiano per il trapianto di midollo osseo, cellule staminali emopoietiche e terapia cellulare, su specifiche questioni.

- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Formazione universitaria e post-universitaria;
- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'Art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117;

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- In collaborazione con il registro nazionale IBMDR e il registro regionale, attività di reclutamento e iscrizione di donatori di cellule staminali ematopoietiche / midollo osseo, in coerenza con i piani e gli obiettivi definiti a livello nazionale;
- Promuovere la cultura della donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule;
- Sensibilizzare la popolazione attraverso Campagne di prevenzione e cure delle malattie ereditarie, ad eziopatogenesi immunologiche e tumori;
- Sviluppare e/o sostenere ricerche di alto valore scientifico nel settore dei trapianti di organi, tessuti e cellule;
- Favorire la ricerca relativa agli aspetti immunologici dei pazienti "iperimmunizzati" che a causa della loro situazione immunologica hanno difficoltà a reperire un donatore e permangono per troppi anni in lista d'attesa;
- Sviluppare e/o sostenere la ricerca sul trapianto di cellule staminali ematopoietiche con particolare attenzione alle complicanze post-trapianto quali il rigetto, la malattia del trapianto contro l'ospite (Graft versus Host Disease) e la recidive di malattie oltre che investigare i meccanismi immunologici che ne sono responsabili;
- Sviluppare e/o sostenere la ricerca sulle cellule staminali ematopoietiche di origine cordonale con particolare attenzione al loro potenziale utilizzo sia nella terapia rigenerativa che in quella trapiantologica;
- Favorire gli studi di immunogenetica che aumentino le conoscenze sui meccanismi immunologici coinvolti nella difesa contro agenti virali e batterici e lo sviluppo di neoplasie secondarie al trapianto;
- Favorire la ricerca sulle cause, prevenzione e cura delle malattie ematologiche (acquisite o ereditarie), delle patologie onco-ematologiche (linfomi e leucemie) e delle malattie autoimmuni;
- Promuovere la divulgazione scientifica in ambito nazionale e internazionale attraverso l'organizzazione di corsi, congressi e convegni e la pubblicazione dei lavori di ricerca su riviste a carattere scientifico nazionali e internazionali.
- raccolta di fondi da destinare ai programmi di ricerca, alla formazione e altre iniziative che costituiscono gli scopi della Associazione;
- istituzione di borse di studio e premi che consentano a ricercatori italiani e stranieri di condurre ricerche su argomenti che rientrano negli scopi della Associazione;
- promozione di iniziative di scambio culturali tra ricercatori del settore;
- promozione di iniziative che favoriscano la diffusione sociale della cultura dei trapianti d'organo, tessuti e cellule;



- promuovere e sostenere attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
- sostenere iniziative di formazione/educazione degli operatori sanitari e non
- promuovere il partenariato pubblico-privato per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione tecnologica nell'ambito biomedico
- Collaborare con le istituzioni pubbliche e universitarie per favorire la ricerca biomedica in ambito nazionale e internazionale

A tal fine l'associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo statuto associativo e la normativa vigente. Pertanto potrà avvalersi di convenzioni con le istituzioni pubbliche, collaborazioni esterne con associazioni, cooperative, società, professionisti, ricercatori e personale idoneo al raggiungimento degli scopi prefissati di volta in volta, compresi i progetti di ricerca che verranno valutati dal Comitato Tecnico Scientifico e approvati dal Consiglio Direttivo.

L'organizzazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie rispetto alle stesse, secondo criteri e limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 (Attività diverse):

“1. Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.”

L'Organizzazione può esercitare, a norme dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Si riporta l'articolo 7 qui di seguito:

“Art. 7. Raccolta fondi

1. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
2. Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.”

ART.3

(Qualità di volontario)

L'Associazione non ha scopo di lucro. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono rese a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'organizzazione di cui il Volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 4

(Ammissione ed esclusione dei soci aderenti)

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione è comunicata all'interessato/a e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato/a motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

ART. 5

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Presidente / Vice-Presidente.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza semplice (maggioranza dei presenti).

E' ammesso, entro i successivi 30 giorni dalla mancata ammissione o dall'esclusione, ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 6

(Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali e di esaminare i libri sociali;
- Votare in Assemblea

I soci dell'organizzazione hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 7

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente

Possono, inoltre, essere costituiti i seguenti organi:

- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

ART. 8

(L'assemblea)

L'Assemblea è costituita da tutti i soci aderenti, in regola con il pagamento delle quote sociali.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli aventi diritto (soci e membri del Consiglio Direttivo).

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Quorum deliberativo: Per le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è necessaria una votazione a maggioranza dei partecipanti.

Per la modifica dello statuto è previsto un quorum che sia superiore a quelli previsti per deliberazioni meno incisive (come p.es. l'approvazione del bilancio o l'elezione del consiglio direttivo). Ciò vale anche per le delibere relative allo scioglimento dell'associazione. Per la modifica

dello Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno 15 giorni (ridotti a 5 giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione contenente: ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria, in entrambi i casi è presieduta dal Presidente.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel Registro delle Assemblee degli aderenti e le decisioni dell'Assemblea vincolano tutti gli aderenti.

Il Presidente convoca l'Assemblea in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria ogniqualevolta lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla Convocazione.

Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe (cinque se il numero degli associati è superiore a cinquecento).

E ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 9

(Compiti dell'assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- La nomina e revoca i componenti degli organi sociali (cioè dei membri del Consiglio Direttivo e degli eventuali organi di controllo);
- l'approvazione del programma delle attività sociali.
- La nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

- L'approvazione del bilancio;
- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti
- Deliberare sull'ammissione e l'esclusione degli associati
- Deliberare gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni

ART. 10

(Compiti dell'assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria viene convocata per:

- Deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- Deliberare lo scioglimento dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati;

L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 2) sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.

ART. 11

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

E' eletto dall'Assemblea degli aderenti tra le persone fisiche associate. Il numero dei componenti è formato da un numero da 3 a 7 membri e resta in carica per la durata di anni 2 e i suoi componenti possono essere rieletti. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Il Consiglio Direttivo è attualmente composto da 7 membri.

Qualora vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo dalla lista dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Compiti del Consiglio Direttivo:

- Eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente;
- Accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- Deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
- Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità e/o di urgenza;
- Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Curare la gestione di tutti i beni immobili e mobili di proprietà dell'associazione ad essa affidati.

ART. 12

(Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno;

Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti;

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del presidente e del consiglio direttivo;



DELL
INCI
riale

GLIARI

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in assenza, al membro del Consiglio Direttivo più anziano d'età.

ART. 13
(Organo di controllo)
(Eventuale)

L'organo di controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017. L'organo di controllo:

- Vigila sull'osservazione della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- I componenti dell'organo controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14
(Organo di Revisione legale dei conti)
(Eventuale)

E' nominato nei casi previsti dall'art 31 del D.Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 15
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:



- LA DELL'ENTRATE
OVII
AGLIARI
ari 2
- Quote associative;
 - Contributi pubblici e privati;
 - Donazioni e lasciti testamentari;
 - Rendite patrimoniali;
 - Attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art.6 del D.Lgs. 117/2017;
 - Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017
 - Per le attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 16

(Beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 17

(Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro)

Il patrimonio dell'organizzazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 18

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13, 14 e 87 del D. Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

I bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 19

(Il ruolo del Segretario, del Tesoriere e del Comitato Tecnico Scientifico)

IL SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

Il Segretario firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.

IL TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare al Consiglio direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale. Si precisa che il Tesoriere può avvalersi del supporto di amministrativi, professionisti, società, associazioni, cooperative (esterni) per svolgere le proprie mansioni istituzionali, previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico Scientifico svolge le funzioni di organo consultivo del Consiglio Direttivo ed in quanto tale ha la facoltà di formulare proposte nei confronti del Consiglio Direttivo e può essere da quest'ultimo interpellato ogni qualvolta ne ravvisi l'esigenza. I membri sono nominati dal Consiglio Direttivo e durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Essi vengono nominati attraverso una selezione tra gli esperti nei settori scientifici di interesse dell'Associazione, indipendentemente dalla partecipazione all'Associazione stessa. Alle sedute del Comitato Tecnico Scientifico interviene il Presidente. Il Comitato Tecnico Scientifico si può riunire anche in teleconferenza o videoconferenza.

Al Comitato Tecnico Scientifico spetta il compito di:

- valutare i progetti di studio proposti dai ricercatori,
- verificarne l'attinenza con le finalità e gli scopi dell'Associazione
- esprimere un giudizio sull'eventuale partecipazione dell'Associazione al supporto finanziario alla ricerca.
- formulare proposte motivate sulle iniziative della Associazione;
- esprimere pareri su programmi ed attività;
- proporre la concessione di borse di studio e l'organizzazione di seminari per borsisti ed altri partecipanti;
- valutare i risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dalla Associazione
- incoraggiare tutte le attività che, a suo giudizio, rispondono ai fini statuari

La selezione dei progetti da supportare spetta al Consiglio Direttivo sulla base delle valutazioni effettuate dal Comitato Tecnico Scientifico.

ART. 20

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede legale e/o operativa dell'organizzazione.

ART. 21

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.



ENTE
IALE
di C...

ART. 22

(Assicurazione obbligatoria)

L'organizzazione che si avvale di volontari deve assicurarli contro infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 23

(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 24

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

ART. 25

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti atti e documenti:

- Libro dei soci;
- Libro dei volontari
- Libro dei verbali delle assemblee dei soci;
- Libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- Libro dei verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- Libro inventario;
- Libro Giornale della Contabilità (prima nota/cassa)

ART. 26

(Disposizioni finali)



Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ENTRATA
D.C.
Cagliari

CAGLIARI, 11/11/2019

Roberto Mer